

ORARIO, PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E RECUPERI

NORMATIVA. D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche

“L’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”. [Art. 5, comma 3].

Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

[...] b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curriculum obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui [art. 4, comma 2]

CCNL 2006/09 Comparto Scuola

Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. [Art. 28 comma 7]

Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto. [Art. 28 comma 8]

Se la riduzione oraria è per motivazioni didattiche, il Consiglio di Istituto non può opporsi a quanto deliberato dal Collegio a meno che...

Il CCNL scuola 2018 al comma 10 dell’articolo 1 afferma: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”. Da ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n.22126 del 29 ottobre 2015 ha confermato il proprio consolidato orientamento rilevando che in occasione della successione tra diversi contratti collettivi, il nuovo contratto collettivo può modificare in senso peggiorativo il pregresso, però salvaguardando i diritti acquisiti dai lavoratori. Il comma 2 dell’articolo 28 del nuovo CCNL Scuola afferma: “Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal Collegio dei docenti”. Il comma 8 del CCNL 2007 così recita: “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è

assunta dal Consiglio di circolo o d'istituto". Mentre il comma 7 che è da ritenersi superato dal nuovo comma 2 del CCNL Scuola affermava: "Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal Collegio dei docenti".

MOTIVI INERENTI ALLA DIDATTICA E RECUPERI. In caso di ore da 50 minuti, si recupera solo per ragioni "didattiche" e non può essere applicata nessuna trattenuta nello stipendio. Il nuovo comma 2 riconosce, come il pregresso CCNL, che il recupero dell'unità oraria di lezione deve avvenire unicamente quando la riduzione oraria non è deliberata per ragioni di forza maggiore, ma per motivi inerenti alla didattica. Diversamente dal precedente comma 7 si scrive espressamente che il recupero, in questo caso, deve avvenire prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dalla scuola tramite una delibera assunta dal CdC. Dunque, le ore vanno restituite agli studenti a cui sono state sottratte. E se il prioritariamente non viene garantito, ad esempio tramite recupero orario con supplenze, od altre modalità, queste devono essere in primo luogo deliberate dal CdC e in secondo luogo va debitamente motivato il perché questo recupero orario non è stato possibile effettuarlo verso gli studenti a cui sono state sottratte delle ore. E soprattutto il tutto non deve comportare oneri aggiuntivi verso i docenti, poiché si deve ricordare che come previsto dall'articolo 28 CCNL scuola 2007 comma 5 nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Qualsiasi impegno in più va retribuito. Poi una riflessione andrebbe effettuata sulla pratica di disporre questa riduzione oraria per ragioni didattiche, che pare determinare più contenziosi nella scuola che benefici.

Se le unità orarie sono di 60 minuti non c'è nessun obbligo di recupero. Se le ore a cavallo dell'intervallo sono di 50 minuti, è possibile recuperare con la sorveglianza durante l'intervallo.

MOTIVI ESTRANEI ALLA DIDATTICA E RECUPERI. Discorso più lineare, invece, per la riduzione oraria che avviene per ragioni estranee alla didattica. No al recupero in caso di riduzione oraria per ragioni estranee alla didattica. In questo caso può essere utile la sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 07 aprile 2008, n. 8974. Alcuni docenti ricorrevano al Tribunale chiedendo l'accertamento, nei confronti della propria scuola e del Ministero dell'economia e delle finanze, che esse non avevano l'obbligo di recuperare le frazioni di orario relative alla riduzione delle ore di lezione da 60 a 50 minuti disposta nell'anno scolastico di riferimento per venire incontro alle esigenze dei numerosissimi studenti provenienti dalla cintura torinese, e che, conseguentemente, erano illegittime le inerenti trattenute stipendiali. Le medesime docenti chiedevano altresì la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme trattenute. Le domande erano rigettate dal Tribunale con sentenza che era riformata dalla Corte d'appello di Torino, che le accoglieva.

Il giudice di appello, rilevato che era pacifico che la riduzione della durata delle ore di lezione era stata determinata da motivi estranei alla didattica e connessi alle esigenze degli studenti provenienti dalla cintura torinese, riteneva che senza dubbio per la risoluzione della controversia si doveva fare riferimento alle circolari ministeriali n. 243/79 e 192/80, come ritenuto anche dal giudice di primo grado.

Al riguardo in particolare osservava che, se era vero che l'art. 41 del CCNL 4.8.1995 del comparto scuola prevedeva al comma 4, che, in caso di sperimentazioni comportanti la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione, i docenti dovevano completare l'orario d'obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con altre modalità previste dal progetto di sperimentazione, l'ARAN e le organizzazioni sindacali con l'accordo di interpretazione autentica 17.9.1997 di tale articolo avevano precisato che col medesimo le parti contraenti non avevano regolamentato la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore estranee alla didattica e avevano ritenuto che quest'ultima materia rimanesse regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e 192 del 3.7.1980, nonché dalle ulteriori circolari in materia, che le avevano confermate. Procedendo all'esame delle ricordate circolari, la Corte osservava che la circolare 243/79, dopo avere consentito – nei giorni della settimana nei quali l'orario di lezione era di sei ore – la riduzione dell'orario solo nella prima, nell'ultima e eccezionalmente anche nella penultima ora, disponeva che "non (era) configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione". La circolare 192/80, d'altra parte, era del seguente letterale tenore: "Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 242 (...) del 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL., valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare". Tale previsione, secondo la Corte di merito, non andava interpretata, come opinato dal giudice di primo grado, nel senso che la mancata previsione dell'esonero degli insegnanti dall'obbligo di recupero delle frazioni di orario implicava il non riconoscimento del diritto all'esonero. Infatti la circolare del 1980 doveva essere interpretata alla luce di quella del 1979, di cui integrava il contenuto: essa conteneva un'espressa conferma della circolare del 1979, compresa la parte relativa all'esclusione dell'obbligo di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Era pertanto logico ritenere che la circolare n. 192/80, nell'autorizzare la riduzione dell'orario anche in ipotesi non contemplate dalla circolare n. 243/79, avesse esteso anche alle nuove ipotesi l'esenzione all'obbligo di recupero.

CONSIGLIO D'ISTITUTO E COLLEGIO DOCENTI. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d'istituto. [Art. 28 comma 8]. Se la riduzione oraria è per motivazioni didattiche, il Consiglio di Istituto non può opporsi a quanto deliberato dal Collegio a meno che... Per quanto l'articolo n. 28, comma 7, stabilisca sia una delibera del Collegio docenti a determinare la riduzione dell'unità oraria di lezione per motivazioni di natura organizzativo-didattica ed annesse modalità strategiche di recupero frazioni orarie non svolte, non può non

essere coinvolto il Consiglio di Istituto deputato all'approvazione del Piano triennale dell'offerta formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche il quale esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Quindi, qualunque modifica, integrazione o approvazione del PTOF, prevede un iter procedimentale specifico che coinvolge: il Dirigente scolastico con l'atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione;

l'elaborazione da parte del Collegio con relative delibere circa le competenze a lui deputate, e

l'approvazione finale del Consiglio di istituto.

Se il Consiglio di Istituto decidesse di non approvare il Piano triennale dell'offerta formativa, obiettando proprio il piano comprendente la riduzione oraria per motivazioni didattiche, dovrebbe darne una motivazione adeguata e la questione tornerebbe in sede di collegio per una nuova deliberazione in tal senso. Ma è prevedibile che non ci sarebbe alcun cambiamento da parte del Collegio che rivendicherebbe, nel pieno del rispetto della Legge, la competenza a deliberare sulle questioni educativo – formative. Il Consiglio di istituto non ha il potere di irrompere in ciò che è di pertinenza del Collegio, a meno che ci siano delle problematiche strutturali di forza maggiore; ad esempio problemi legati ai trasporti, elevato pendolarismo o situazioni emergenziali da pandemia che inducono il Consiglio di istituto e il Dirigente scolastico ad optare per la riduzione oraria. In tali casi il Collegio viene soltanto informato e chiamato ad esprimersi sulla compatibilità della medesima con le esigenze didattiche. Ma l'ultima parola è del Consiglio di istituto che rappresenta tutte le componenti gravitanti attorno alla scuola, tra le quali i genitori; da qui si spiega l'eventuale sondaggio effettuato verso le famiglie atto a captare la loro opinione in merito, e il Dirigente scolastico – insieme al suo staff e collaboratori delegati – che dovrà successivamente concretizzare e pianificare organizzativamente parlando, quanto stabilito in linea teorica e regolamentativa.

IL RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE: IL COLLEGIO DELIBERA LE MODALITÀ. La premessa doverosa da fare è che il recupero delle frazioni orarie non svolte deve essere destinato alle attività di insegnamento, fermo restando lo svolgimento delle ore previste dal curriculum. A titolo esemplificativo: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, digitali, matematico-scientifiche; rientri pomeridiani; implementazione di attività PCTO; attività per gruppi di livello; attività generiche di recupero; rafforzamento delle misure a sostegno degli alunni BES.

Di conseguenza il Collegio dei Docenti deve approvare un progetto, nel quale indicare le modalità di recupero delle ore di insegnamento:

sia per gli studenti, che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina;

sia per i docenti, i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali dell'orario settimanale.

Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e deve essere tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione della durata oraria.

E' possibile recuperare le frazioni orarie tramite sostituzione colleghi assenti, solo però in via del tutto eccezionale e posto come ultimo criterio all'interno delle modalità di recupero possibili di quanto non svolto dai docenti e alunni causa la riduzione dell'unità oraria; quindi tramite la medesima delibera del Collegio docenti di cui sopra. Ciò favorirebbe il funzionamento dell'istituzione scolastica in casi di emergenza organizzativa e problematiche correlate di sorveglianza alunni.

RECUPERI E PRIME SETTIMANE DI SCUOLA AD ORARIO RIDOTTO. Il CCNL/2007, all'art. 28 comma 5, indica che "Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell'orario "ridotto" può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all'orario settimanale stabilito dall'art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l'attività di insegnamento ad orario "completo" fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l'orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento, ai fini dell'eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell'attività d'insegnamento, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili. Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o "interventi didattici ed educativi integrativi" di cui all'art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre il CCNL/2007 parla di "orario settimanale" del docente, non mensile o annuale. Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive. Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all'orario "normale" di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto. Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l'orario ridotto. Tale regola può essere disapplicata solo se lo prevede la contrattazione d'istituto o solo in seguito a delibera del Collegio docenti (quindi non per decisione del Dirigente Scolastico).

PRASSI DELLA BANCA-ORE. La banca-ore deve essere prevista in contrattazione di istituto. I docenti si rendono disponibili a fare sostituzioni che in parte vengono compensate e le rimanenti vengono recuperate per esempio prima delle lezioni o a giugno o, se possibile, anche con sostituzione. L'adesione a tale istituto, fino a quando non sarà presente una normativa chiara in merito, deve essere facoltativa.

Ogni scuola che ne volesse fare utilizzo, predispone un regolamento, ad opera del Collegio docenti, previa informazione e confronto con le parti sindacali. Ad esempio si potrebbe ricorrere alla Banca Ore, prestando ore di servizio in più, senza retribuzione, per poi ottenere a proprio favore, dei permessi brevi o giornate di ferie; tutto ciò dipende da quanto previsto all'interno del regolamento interno di istituto e dal clima collaborativo tra il Ds, suoi delegati e i docenti.

RILEVAZIONE BIOMETRICA DELLA PRESENZA. Il personale degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56 in materia di rilevazione biometrica della presenza.

ORARIO DI SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLE LEZIONI. Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987 e, più recentemente, da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un'ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c'è, pertanto, l'obbligo di una "prestazione di servizio pari" alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie."

ORE BUCA, ORE A DISPOSIZIONE, MODIFICA DELL'ORARIO. Le ore buca corrispondono alle ore assegnate ai docenti nel loro orario di lezione, durante le quali essi non risultano in servizio. L'Orario Docenti Viene formulato dal Dirigente scolastico in base a proposte e criteri degli organi collegiali ed è oggetto di confronto a livello di contrattazione integrativa d'istituto. Importante aspetto da sottolineare è che tutta la classe docente ricompresa nell'organico dell'autonomia, quindi senza alcuna distinzione tra insegnanti con ore a disposizione, spezzoni, sostegno, potenziamento, posti comuni ecc., ha il pieno diritto di vedersi assegnato in modalità calendarizzata il proprio orario di servizio, che nel buon senso delle cose, deve risultare duraturo nel tempo.

L'orario di servizio settimanale è regolato dall'art. 28 del CCNL: "In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia

22 ore settimanali nella scuola elementare

18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni."

La distribuzione dell'orario di servizio in non meno di cinque giornate settimanali assicura la fruizione del giorno libero che, seppure non esplicitamente indicato nella normativa, è diventato prassi.

Il vigente CCNL suggerisce la possibilità di un orario plurisettimanale, normalmente da 2 a 4 settimane a patto che la parte variabile dell'orario non oltrepassi le sei ore settimanali e sia comunque definita con congruo preavviso.

Il Dirigente scolastico, con atto di gestione, procede alla formulazione dell'orario.

Contrattazione integrativa di istituto. Tra le materie oggetto di confronto (non di contrattazione) a livello d'istituto tra il Dirigente scolastico e la parte sindacale vi è:

“L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA [...]” – CCNL 2016/18.

“Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni” – T.U. n. 297/1994, art. 10 comma 4.

Il Collegio docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto” – T.U. n. 297/1994, art. 7 comma 2, lett. b).

Il Dirigente scolastico “procede alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti” – Art. 396 comma 1 lett. d).

LE ORE A DISPOSIZIONE. Le ore a disposizione sono ore di servizio a tutti gli effetti e non ci si può allontanare dal luogo di lavoro. Le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell'orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore a disposizione che rientrano nell'orario di servizio. I docenti solitamente coinvolti:

con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali tenuti al completamento dell'orario;

potenziamento;

recupero ore di servizio a causa della riduzione dell'unità oraria a 45-50-55 minuti;

compresenza;

con classi assenti;

docenti di sostegno con alunno non presente.

Erroneamente molti docenti ritengono di potersi allontanare da scuola se non vengono utilizzati per sostituire colleghi assenti nelle ore a disposizione. Questo comportamento non è corretto e potrebbe determinare anche sanzioni disciplinari nei confronti del docente che, senza regolare e precisa giustificazione o permesso concesso dal Dirigente scolastico o suo delegato, risultasse assente dal luogo di lavoro durante il suo orario di servizio obbligatorio.

Quindi anche il docente a disposizione che non viene impegnato nella sostituzione di colleghi assenti dovrà risultare comunque presente a scuola durante l'orario di servizio, anche in sala professori, se non impegnato con le classi o con gruppi di studenti. In caso contrario la sua risulterebbe un'assenza ingiustificata.

MODIFICHE DELL'ORARIO. Non è previsto un orario stabile per tutto l'anno. Ma nemmeno l'estremo opposto e cioè un orario che cambia ogni giorno. E' necessaria una via di mezzo. Se il Dirigente, in base ad esigenze organizzativo-didattiche ha la necessità di un cambio orario imminente, può impartire al Docente in questione un ordine di servizio. Auspicabile un minimo di tempo e il consenso dell'insegnante. Certo è, che, se tale situazione si verificasse quotidianamente, allora verrebbe meno il buon senso con una palese disparità di trattamento per i docenti. Diciamoci la verità: solo gli insegnanti di potenziamento o quelli con ore a disposizione, vivono il calvario, in alcuni casi, di orari modificati la mattina stessa o vedono le proprie ore utilizzate in sole supplenze quando potrebbero confluire nel piano dell'offerta formativa ed annesso arricchimento didattico per gli studenti. Il recente CCNL 2016/18 non ha risolto la questione, infatti recita: "Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni". "Eventuali ore" può voler dire tutte le ore o solo qualcuna. Da un punto di vista normativo c'è ancora strada da fare, anche se negli ultimi anni si registra una diminuzione del fenomeno che vede i docenti di potenziamento o insegnanti con alcune ore a disposizione essere impegnati in sole attività suppletive.

In qualsiasi caso venga a determinarsi un cambiamento orario rispetto a quanto calendarizzato, è bene che il tutto risulti per iscritto a tutela del docente e della dirigenza.

LE ORE DI SUPPLENZA DURANTE I "BUCHI" VANNO RETRIBUITE. Se il Dirigente scolastico, o suo delegato, dispone un ordine di servizio al docente per lo svolgimento di una supplenza durante l'ora buca (non ora a disposizione), è prevista la retribuzione come ora eccedente il proprio orario di servizio. E' necessario il consenso del docente; nessuno può essere obbligato ad effettuare ore di servizio in più.

NUMERO MASSIMO DI ORE BUCA. Anche questa controversia può essere risolta in sede di confronto a livello di contrattazione integrativa di istituto prevedendo un numero massimo di ore buca (ad esempio 2) per ogni insegnante, oltre le quali, può essere corrisposto un compenso.

ORARIO E FORME DI FLESSIBILITA'. Forme di flessibilità:

- a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina
- b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

E' possibile concentrare alcune discipline solo in determinati periodi dell'anno scolastico: diversificando, nel corso dell'anno, il numero di ore settimanali a parità di monte ore annuo, si ottiene il grande vantaggio, per l'apprendimento degli alunni, di ridurre il numero di discipline su cui devono contemporaneamente concentrarsi. (es. italiano e storia, storia e filosofia, latino e greco, diritto ed economia politica).

E' possibile ridefinire la durata delle unità di insegnamento, in modo non coincidente con la durata oraria (aumentare/diminuire il monte ore annuo di alcune discipline entro certi limiti prefissati). Ad esempio con unità di insegnamento di 48 minuti, sarebbe possibile distribuire su 5 giorni 32 ore di lezione (ogni giorno: 8 unità di

insegnamento di 48 minuti). Tale soluzione comporterebbe la difficoltà di calcolare le compensazioni orarie tra docenti nel rispetto dei relativi obblighi di lavoro.

E' possibile sdoppiare, anche solo per alcune ore settimanali di una disciplina, una classe particolarmente numerosa, utilizzando l'organico dell'autonomia (riduzione del numero di alunni per classe, specie se disabili, e contrastare le "classi pollaio". E' disponibile un'aula aggiuntiva?

Si possono attivare insegnamenti facoltativi: sono opzionali, ma una volta scelti dalle famiglie al momento dell'iscrizione, è obbligatoria la frequenza e la valutazione; le ore di assenza vanno considerate.

L'UNITÀ ORARIA DELLA LEZIONE E L'ORA DI LEZIONE. I due concetti non coincidono. Ad esempio:

- ora di lezione: 60 minuti
- unità oraria di lezione: 45-50-55 minuti, le più frequenti.

Sono le Istituzioni scolastiche, che nell'ambito dell'autonomia loro attribuita in merito alle questioni riguardanti l'organizzazione didattico-educativa, deliberano la riduzione oraria della lezione, per svariati motivi. Si possono citare le seguenti fonti:

1 - D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche. "L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie". [Art. 5, comma 3].

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

[...] b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui [art. 4, comma 2]

2 - CCNL 2006/09 Comparto Scuola

Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. [Art. 28 comma 7]